



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE N. **268**

9 MAGGIO 2017

CONVENZIONE TRA ASL NO DI NOVARA E A.S.L. VCO DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA PER PRESTAZIONI INFERNIERISTICHE IN SALA OPERATORIA.

TRA

I'Azienda Sanitaria Locale A.S.L. NO' di Novara, con sede legale in Novara, Viale Roma, 7 (P. I.V.A. 01522670031), rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore della s.c. Servizio Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane, delegato alla sottoscrizione del presente atto in virtù del Regolamento dei provvedimenti ASL NO approvato con deliberazione n. 674/2015;

E

I'Azienda Sanitaria Locale A.S.L. VCO del Verbano-Cusio-Ossola, con sede in Omegna (VB) – Via Mazzini, 117 C.F. 00634880033 - rappresentata dal Direttore Generale dott. Giovanni Caruso, all'uopo delegato

SI CONVIENE

Art. 1

L'ASL NO mette a disposizione il proprio personale con qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario/Infermiere, assegnato al Blocco Operatorio ed opportunamente addestrato, per l'effettuazione di turni di pronta disponibilità per lo svolgimento di attività di strumentista, assistenza anestesiologia e servizio sala presso il blocco operatorio di Verbania.

Art. 2

Le prestazioni saranno rese presso il Presidio Ospedaliero di Verbania, a seguito di specifica richiesta inoltrata dalla SOC Di.P.Sa dell'ASL VCO alla S.C. DiPSa dell'ASL di Novara, al di fuori del normale orario di servizio cui i prestatori l'attività sono tenuti presso l'Azienda di appartenenza e dopo aver assicurato la copertura dei turni di pronta disponibilità presso la medesima.

Art. 3

Le prestazioni saranno rese secondo le modalità ed i tempi concordati tra la SOC Di.P.Sa dell'ASL VCO, la S.C. DiPSa dell'ASL di Novara ed il Coordinatore Infermieristico della struttura di appartenenza dei singoli dipendenti (blocchi operatori), in modo da non



pregiudicarne, comunque, la funzionalità; La S.C. DiPSa dell'ASL di Novara si riserva la facoltà di non autorizzare o di revocare (in casi di emergenza quali le assenze improvvise) eventuali turni di reperibilità pianificati dall'ASL VCO che costituissero elemento di interruzione della funzionalità del blocco operatorio del P.O. di Borgomanero dell'ASL NO ovvero che non fossero conformi alle disposizioni in materia di orari di lavoro e riposi previsti dal D.lgs. n. 66/2003.

Art. 4

L'ASL VCO si impegna inoltre, nell'assegnazione dei turni di pronta disponibilità, al rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 66/2003 in materia di ore e di riposi, da valutarsi con il Di.P.Sa dell'ASL NO.

Art. 5

Per le prestazioni qui fatte oggetto, l'A.S.L. VCO si impegna a corrispondere all'ASL NO, per ogni singolo operatore i seguenti compensi:

- €. 90,00 per ogni singolo turno di pronta disponibilità della durata di 12 ore, omnicomprensivo delle eventuali spese di trasporto dal domicilio alla sede di effettuazione della prestazione;
- €.21,00 per ogni ora di chiamata attiva;

L'ASL VCO si impegna inoltre a rifondere all'ASL NO i costi derivanti dall'applicazione agli importi sopraindicati degli oneri previdenziali, assistenziali e di IRAP, determinati nella misura del 24,65% + 8,5%.

I suddetti compensi saranno attribuiti ai prestatori d'opera nella misura del 95%. Il restante 5% sarà trattenuto dall'ASL NO.

Art. 6

L'A.S.L. VCO informerà mensilmente l'ASL NO delle ore di attività rese dal personale consulente mediante elenco degli accessi (dettagliato con i giorni e le ore di attività svolta) da inoltrarsi alla S.C.. DiPSa e alla S.C.. Servizio Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane – sede di Novara - per la relativa fatturazione. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura da parte dell'ASL NO.

Art. 7

E' a carico dell'ASL VCO la copertura assicurativa per i rischi correlati allo svolgimento delle attività limitatamente al tempo necessario per l'effettuazione delle prestazioni in oggetto (R.C. professionale).



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Per le prestazioni rese al di fuori dell'orario di servizio la garanzia per il rischio infortuni e malattia professionale rimane in capo all'Azienda cedente. La copertura dovrà quindi essere garantita dalla ASL NO o, in difetto, dal professionista con oneri a proprio carico.

Si richiamano altresì le disposizioni contrattuali vigenti in merito al riconoscimento di patrocinio legale ai dipendenti per fatti connessi ad espletamento di attività di servizio".

Art. 8

La presente convenzione ha validità **dal 01.05.2017 al 31.10.2017**, e potrà essere successivamente rinnovata, previa adozione di specifici atti deliberativi da parte delle due Aziende Sanitarie interessate.

E' fatta salva la facoltà di recesso anticipato per entrambe le parti, da comunicare con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.

Art. 9

Il presente disciplinare è esente da bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 (*Tabella, All. B, n. 16*), ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 (*tariffe - parte II - art. 1, lett. b*), del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con relativo onere a carico della parte interessata.

Letto, approvato e sottoscritto

Novara,

Omegna,

A.S.L. NO – Novara

**IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO GESTIONE
PERSONALE E VALORIZZAZIONE
RISORSE UMANE**

(dott. Gianluca Corona)

A.S.L VCO – Verbania-Cusio-Ossola

**Il Direttore Generale
(Dott. Giovanni Caruso)**

*OG
X
M*

**REGIONE
PIEMONTE**

www.regiopiemonte.it/samta